Città di Moncalvo	**COMUNE DI MONCALVO**	Unione Terre del Tartufo
	STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA	

OGGETTO:

COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE "CER MONCALVO NORD"; APPROVAZIONE SCHEMA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ASSOCIAZIONE "CER MONCALVO NORD"

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile l'Associazione non riconosciuta "Comunità energetica rinnovabile MONCALVO"

1.2 L'Associazione ha sede in Moncalvo piazza Buronzo, 2 (presso la sede municipale).

1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 10.

Art. 2. Oggetto e scopo

2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e al Decreto Legislativo n. 210 dell' 8 novembre 2021 e relative disposizioni di attuazione.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

2.3 .I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

2.4 La comunità costituita dall'associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

2.5 La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

2.6 L'Associazione è il referente, nella persona del rappresentante legale, dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE. E' inoltre responsabile della richiesta di incentivazioni PNRR a fondo perduto.

2.7 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono ripartiti fra i soci secondo i seguenti criteri stabiliti nell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.

2.8 l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B punto 4 del Regolamento Operativo GSE approvato con decreto Direttoriale 22 del 23 febbraio 2024 , sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

2.9 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

2.10 Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2.11 In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

Art. 3. Soci e quote associative

3.1 Sono ammessi all'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI - Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;

3.2 qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

3.3 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.4 Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3.5 Tutti i soci, ai fini dell'ammissione, sono inoltre tenuti ad aderire all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.

3.6 Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

3.7 La qualità di socio dà diritto:

-a partecipare alla vita dell'Associazione;

-a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;

-ad essere informato delle iniziative organizzate;

-a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.8 I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Art. 4 – Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo

4.1 Con deliberazione dell'Assemblea è approvato l'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i soci sono tenuti ad aderire.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

5.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.

5.2 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.

5.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al precedente art. 4, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art. 6 – Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

6.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

-dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;

-dalle quote associative;

-da eventuali contributi o donazioni;

-da eventuali fondi di riserva;

-da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

Art. 7 – Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente;

-il Collegio dei probiviri.

Art. 8 – L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.

8.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.

8.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche dell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 4. Autorizza altresì, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia.

8.4 Oggi socio ha diritto a un voto.

8.5 Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

8.6 Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun socio.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre richiesta la maggioranza dei soci.

8.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

8.9 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

8.10 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

9.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carico cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.

9.4 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.6 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

9.7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri

11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Probiviri è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

11.2 La carica è assunta a titolo gratuito.

11.3 Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dall'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 4.

11.4 Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.

11.5 Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 12 – Scioglimento

12.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.

12.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Art. 13 – Norma finale

13.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.